

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della X S.r.l. (in seguito "Società" o anche "Istante"), con sede in =====, presentata al Comitato in data ===== per il tramite della Direzione Regionale dell'Entrate del =====, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10 della L. 30 dicembre 1991 n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di una operazione di scissione totale proporzionale.

Vista la richiesta istruttoria della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, prot. n. =====, regolarmente comunicata, e la documentazione integrativa prodotta dall'Istante.

Udito il Relatore Prof. Giuliano Tabet.

Premesso che, per quello che si ricava dall'istanza:

- la Società è stata costituita nel 1969 ed ha per oggetto sociale l'acquisto, la cessione, l'alienazione di beni immobili. Il patrimonio è costituito, in parte, da beni immobili che si trovano a ===== nel quartiere ===== e sono sottoposti al vincolo di interesse artistico ai sensi della L. 1089 del 1939 ed, in parte, da una partecipazione, pressoché totalitaria, in una Société civile immobilière di diritto francese;
- il capitale sociale è suddiviso in parti uguali tra i due fratelli A e B, i quali sono tuttavia titolari del solo diritto di nuda proprietà sulle rispettive quote, essendo queste gravate da usufrutto a favore del padre ===== che riveste anche la carica di amministratore della Società;
- l'Istante intende procedere da una riorganizzazione del proprio patrimonio allo scopo di evitare che in futuro possano nascere divergenze sulle modalità di gestione della Società e dei suoi immobili. I soci intenderebbero raggiungere tale scopo procedendo ad una scissione proporzionale e totalitaria, trasferendo, mediante scissione, l'intero patrimonio a due beneficiarie la cui composizione sociale rimarrebbe invariata rispetto alle attuali compagne. Ciò consentirebbe di realizzare, "senza procedere ad una divisione del patrimonio", una "doppia attività gestionale" conformemente alla volontà dei due soci, l'uno dei quali intenderebbe utilizzare gli immobili anche per svolgere attività imprenditoriali in forma diretta, mentre l'altro intenderebbe utilizzarli esclusivamente a scopo di godimento.
- l'Istante evidenzia, inoltre, che per perseguire il risultato di separare il patrimonio e creare due realtà gestionali distinte, l'utilizzo dello strumento della scissione diventa una scelta necessitata onde non rientrare nell'ambito di previsione della cit. L. 1089/1939, stante il diritto di prelazione dello Stato in caso di alienazione di beni sottoposti al vincolo di interesse artistico.

CONSIDERATO CHE

la scissione societaria si caratterizza - e come tale è già stata intesa più volte da questo Comitato - come operazione di riorganizzazione aziendale, rispondente a finalità e strategie imprenditoriali, ed, in sede di interpello preventivo, essa deve essere valutata nella prospettiva d'interesse dei soggetti societari che ne sono protagonisti e non dei singoli soci;

nel caso in esame, invece, la movimentazione dei soci e dei cespiti non trova alcuna giustificazione nella prospettiva di nuove iniziative imprenditoriali che, addirittura, neppure vengono specificate;

ciò è confermato dai bilanci della Società scindenda, i quali evidenziano l'assenza di una benché minima struttura aziendale (assenza di dipendenti, collaboratori, fornitori, uffici, etc.): il che lascia pensare che ci si trovi in presenza di un mero contenitore, vuoti di immobili (in prevalenza utilizzati dai soci), vuoti di partecipazioni (in una società estera, a sua volta contenitore di immobili);

tale convinzione è poi rinforzata dal fatto che nell'istanza non viene evidenziata né tanto meno documentata una effettiva strategia aziendale che dovrebbe giustificare il progetto ristrutturazione e tale carenza non è stata colmata dopo la richiesta istruttoria della Agenzia delle Entrate che sollecitava, tra l'altro, di produrre una relazione illustrativa sotto il profilo economico del progetto di scissione, indicando altresì il valore del patrimonio corrente del patrimonio assegnato alle società beneficiarie;

né può essere trascurata la sostanziale incoerenza tra i motivi economici adottati nell'istanza e la scelta della correlata operazione di scissione totale proporzionale, atteso che, se effettivamente dopo la scissione ciascun socio conserverebbe il 50% della nuda proprietà delle quote in ciascuna beneficiaria, l'obiettivo di evitare possibili disaccordi non parrebbe raggiunto;

inconferente è poi il richiamo all'opzione necessitata (in favore della scissione) motivata dalla esistenza del vincolo di interesse artistico gravante su taluni cespiti appartenenti alla Istante, dal momento che nella nozione di alienazione certamente non rientrano gli atti aventi natura dichiarativa nonché l'assegnazione ai soci in sede di liquidazione di società;

i predetti elementi di valutazione inducono a ritenere che l'operazione in questione è obiettivamente finalizzata non già a realizzare un piano di riorganizzazione aziendale nell'interesse della società scindenda (e di quelle beneficiarie), ma a soddisfare un'esigenza di scioglimento della compagine societaria, con assegnazione, seppure indiretta e (asseritamente) pro-indiviso, di porzioni del patrimonio immobiliare a favore dei soci uscenti;

paiono particolarmente significativi al riguardo: la ristrettissima base familiare della compagine societaria protagonista della scissione, l'estinzione della società istante a seguito della scissione, la mancanza di prospettive di ingresso di nuovi capitali e/o soci nelle Società beneficiarie, la tendenza ad una diretta utilizzazione delle unità immobiliari da parte dei soci, la mancata rappresentazione di reali strategie imprenditoriali conseguenti alla scissione, l'assenza

di effettivi propositi di gestione imprenditoriale collettiva, oltre alle lacune informative precedentemente menzionate ed evidenziate già citata nella nota interlocutoria dell'Agenzia delle Entrate;

in conclusione, a differenza che in altre fattispecie portate all'attenzione del Comitato, in questa ora in esame non sono ravvisabili i tratti di un'operazione di riorganizzazione imprenditoriale e aziendale, rispetto alla quale i "movimenti" di soci e di cespiti patrimoniali si pongano in termini obiettivamente strumentali, come in un rapporto tra fine e mezzi; la scissione prospettata appare, invece, destinata a surrogare, come detto, lo scioglimento dal vincolo societario e la divisione tra i soci del patrimonio immobiliare e, quindi, un'operazione negoziale che, più congruente sul piano giuridico rispetto alle finalità concretamente perseguite, risulterebbe, tuttavia, fiscalmente più onerosa, facendo emergere basi imponibili.

P.Q.M.

Il Comitato esprime il seguente parere:

l'operazione di scissione societaria in esame presenta caratteri di elusività, in quanto non sorretta da valide ragioni economiche e rivolta all'aggiramento di norme tributarie, con indebito risparmio d'imposta.

Deciso il 22 marzo 2007

Depositato il 16 aprile 2007